

Orbene, in relazione ai brevetti avente ad oggetto il "gruppo attuatore per spostamento di articoli di vetro" (brevetti indicati sopra indicati *sub F e G* e nelle relazioni peritali come brevetti italiani 1.281.066 e 1.281.067) e dai quali, come si è detto, è derivata la quota-parte dell'utile di gran lunga preponderante, il C.T.U. ha stimato il peso della parte *lato sensu* meccanica intorno al 70%.

Il Prof. Ing. Curti ha, invero, osservato quanto segue:

*"l'invenzione è costituita da un dispositivo chiaramente di tipo meccanico nel quale però la parte inventiva risiede nel sistema di azionamento che è di tipo pneumatico.*

*Si può all'incirca stimare in un 40% dell'invenzione la parte di competenza meccanica e in un 60% quella di competenza pneumatica.*

*Si tratta però di stabilire se gli azionamenti, i comandi, i collegamenti di tipo pneumatico siano da considerarsi come di natura diversa dalla meccanica.*

*Si osserva che da un lato questo settore delle apparecchiature meccaniche (la pneumatica) non rientra nel campo della meccanica classica, cioè quella delle macchine e dei componenti di macchina (ruote dentate, cuscinetti, alberi...), ma dall'altro è anche vero che non è così separata e indipendente dalla meccanica propriamente detta come lo sono i settori elettrico e più ancora quelli elettronico e informatico.*

*In altre parole il settore della pneumatica è un settore affine a quello della meccanica classica per cui le competenze relative a questi settori in gran parte si mescolano e si confondono.*

*In definitiva se si deve comunque individuare una ripartizione delle invenzioni in questione fra meccanica e non-meccanica si*